



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2024-2025
Comunicato Ufficiale N.19
del 9 Settembre 2024
SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

ALLEGATI



C.U. N.19 del 9.09.2024

ATTIVITA' DI CALCIO A 11

RISULTATI GARE

COPPA ABRUZZO PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI DEL 8/8/2024

TRIANGOLARE GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	
SAN MARCO	VILL 2015	0-0

COPPA ABRUZZO SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI DEL 8/8/2024

TRIANGOLARE GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	
PATERNO TOFO	VALLE DEL VOMANO	2-3

TRIANGOLARE GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	
REAL TORRESE	VALLE DEL FINO	0-2

TRIANGOLARE GIRONE C - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	
VILLAMAGNA CALCIO	FARESINA CALCIO	3-1

GIUDICE SPORTIVO CALCIO A 11

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone, assistito nella seduta del 9/09/2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

COPPA ABRUZZO PRIMA CATEGORIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

FEDELE STEFANO

(SAN MARCO)



COPPA ABRUZZO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 8/ 9/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RUTOLO FRANCESCO (FARESINA CALCIO) DI PASQUALE DOMENICO (VALLE DEL VOMANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CAPUZZI JACOPO (FARESINA CALCIO) CELLUCCI DANIELE (FARESINA CALCIO)
 D AMORE LUIGI (FARESINA CALCIO) BATTISTONE MASSIMILIANO (PATERNO TOFO)
 MODESTI NANDO (VALLE DEL FINO) TEMPERINI LEANDRO (VALLE DEL VOMANO)
 DONOFRIO GIANLUCA (VILLAMAGNA CALCIO)

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

COPPA ABRUZZO PRIMA CATEGORIA

Si riportano di seguito **gli abbinamenti e il triangolare del primo turno** di **Coppa Abruzzo Calcio A 11 Prima Categoria** Stagione Sportiva 2024/2025:

TRIANGOLARE "A"

Terza gara del triangolare = Mercoledì 11 Settembre 2024 ore 18,45

Turris Calcio Val Pescara	San Marco	Campo Zanni "E.D'Agostino" Pescara
---------------------------	-----------	------------------------------------

Riposa: Villa 2015

COPPA ABRUZZO SECONDA CATEGORIA

Si riportano di seguito **gli abbinamenti e il triangolare del primo turno** di **Coppa Abruzzo Calcio A 11 Seconda Categoria** Stagione Sportiva 2024/2025:

TRIANGOLARE "A"

Terza gara del triangolare = Mercoledì 11 Settembre 2024 ore 15,30

Valle del Vomano	Sannicolese 2011	Campo Castelnuovo Vomano
------------------	------------------	--------------------------

Riposa: Sannicolese 2011



C.U. N.19 del 9.09.2024

TRIANGOLARE "B"

Terza gara del triangolare = Mercoledì 11 Settembre 2024 ore 20,30

Rapid	Real Torrese	Campo Montesilvano "G. Speciale"
Riposa:	Valle del Fino	

TRIANGOLARE "C"

Terza gara del triangolare = Mercoledì 11 Settembre 2024 ore 16,45

Faresina Calcio	San Martino S.M.	Campo Fara F.Petri
Riposa:	Villamagna Calcio	



TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTO DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), MASSIMILIANO DI SCIPIO E ANDREA BATTISTELLA (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 9.9.2024 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

NEL DEFERIMENTO:

- **DEL SIG. FEDERICO VITTORINI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO AMITERNUM, PER LA VIOLAZIONE: A) DELL'ART. 4 COMMA 1 E DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 39 COMMA 1 E 43 COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DALL'ART. 7 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, PER AVERE LO STESSO, QUALE PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO AMITERNUM, CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO CHE IL CALCIATORE SIG. MOHAMED ABOUDI PRENDESSE PARTE, NELLE FILA DELLA SQUADRA SCHIERATA DALLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO AMITERNUM, ALLA GARA ACADEMY L'AQUILA – ATLETICO AMITERNUM DEL 6.3.2024, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ TESSERATO ALL'EPOCA DEI FATTI PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORNIMPARTE 2002; B) DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 61 COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F., PER AVERE LO STESSO, IN OCCASIONE DELLA GARA ACADEMY L'AQUILA – ATLETICO AMITERNUM DEL 6.3.2024, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UN-DER 15, SOTTOSCRITTO LA DISTINTA DI GARA CONSEGNATA ALL'ARBITRO DELLA SQUADRA SCHIERATA DALLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO AMITERNUM NELLA QUALE È INDICATO IL NOMINATIVO DEL CALCIATORE SIG. MOHAMED ABOUDI, ATTESTANDO IN TAL MODO IN MANIERA NON VERIDICA IL REGOLARE TESSERAMENTO DELLO STESSO;**
- **DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO AMITERNUM PER LA RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIGG.RI FEDERICO VITTORINI E MOHAMED ABOUDI COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE.**

Con nota dell'8.8.2024, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte, come integralmente riportate.

Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 9.9.2024, alle ore 15,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d'udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi di prova, nella specie non pervenuti.

All'udienza era presente, previa autorizzazione del T.F.T. a trattare il procedimento in via telematica, il rappresentante della Procura Federale, mentre nessuno è comparso per i soggetti deferiti.



C.U. N.19 del 9.09.2024

Il Presidente del Tribunale, constatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento.

Il rappresentante della Procura, dopo avere illustrato brevemente le ragioni del deferimento e i motivi posti a sostegno della contestazione, concludeva per l'affermazione delle responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l'applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: al sig. Vittorini Federico, mesi tre di inibizione ed alla società A.S.D. Atletico Amiternum l'ammenda di € 300,00 oltre un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di pertinenza 2024-2025.

Il Tribunale osserva che la responsabilità dei deferiti emerge chiaramente dagli atti del procedimento, visto che è stata acquisita la prova documentale del tesseramento del giovane Mohamed Aboudi in favore della società Tornimparte 2002, nonché la distinta relativa alla gara oggetto di indagini, nella quale si dà atto che il giovane ha partecipato alla gara tra le fila dell'Atletico Amiternum senza averne titolo. Ad ulteriore riprova della responsabilità degli stessi, vi è, inoltre, l'istanza di patteggiamento avanzata dal Vittorini alla Procura Federale in data 18.7.2024, cui, peraltro, non è stato dato seguito e, comunque, la mancanza di qualsiasi difesa.

Quanto alle sanzioni, ritiene il Tribunale congruo applicarle nella misura di cui al seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica al sig. Vittorini Federico la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione e alla società Atletico Amiternum l'ammenda di € 300,00, oltre un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di pertinenza 2024-2025.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti ai sensi degli artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S.

Si precisa, che per disposizioni federali, (Vedi Art. 13 delle N.O.I.F.) tale informazione non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all'Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 9/09/2024.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**

